

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

PROPOSTA DI

**CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

**«AIUTI PER LA PROMOZIONE
DELLA RICERCA E SVILUPPO»**

Provvedimento	Numero e data
Approvazione criteri	n. 1045 di data 30 giugno 2017
Modifica	n. 2276 di data 28 dicembre 2017
Modifica	n. 1813 di data 14 novembre 2019
Modifica	n. 844 di data 19 giugno 2020

INDICE

CAPO I

AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA
4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE
 - 4.1 RICERCA INDUSTRIALE
 - 4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE
5. SPESE AMMISSIBILI
 - 5.1 SPESE AMMISSIBILI
 - 5.1.1 *Spese per il personale*
 - 5.1.2 *Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti*
 - 5.1.3 *Costi degli strumenti e delle attrezzature*
 - 5.1.4 *Altri costi di esercizio*
 - 5.1.5 *Disposizioni in tema di pagamenti*
 - 5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO
 - 5.2.1 *Spese del titolare e dei soci attivi di imprese individuali o società di persone*
 - 5.2.2 *Altre categorie di spese (a forfait)*
 - 5.3 *REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE*
 - 5.4 *SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE*
 - 5.5 *LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE*
6. INCENTIVI
 - 6.1 MISURE DI CONTRIBUTO
 - 6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

7.1 OBBLIGHI

7.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca

7.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari

7.1.3 Obblighi fiscali

7.1.4 Obblighi particolari per i centri di ricerca

7.1.5 Altri obblighi

7.2 DINIEGHI E REVOCHE

7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

8. PROCEDURE

8.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

8.2.1 Disposizioni generali

8.2.2 Procedura valutativa

8.2.3 Procedura negoziale

8.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario

8.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

8.3.1 Termini in procedura valutativa e negoziale

8.3.2 Variazioni delle iniziative

8.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

8.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

9. DOCUMENTAZIONE

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1.1 Procedura valutativa

9.1.2 Procedura negoziale

9.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

9.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.3.1 Anticipo del contributo

9.3.2 Monitoraggi

9.3.3 Saldo del contributo

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

9.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

9.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

9.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come «legge provinciale», in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 651/2014 e al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1407/2013, ove indicato.

2. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito indicate come «norme di carattere generale» approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

3. I procedimenti derivanti dall'applicazione di questi criteri si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. Nei presenti criteri il Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, del Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/leg è indicato come "comitato", mentre il Comitato per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 6 del D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg è indicato come "Comitato per gli incentivi alle imprese"¹.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo di cui ai presenti criteri le imprese, i consorzi di imprese e le reti d'impresa, come indicato al punto 2, commi 1, 2 e 3 delle norme di carattere generale, che svolgono, o che intendono svolgere, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della legge provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra i soggetti

¹punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni rientrano anche le imprese operanti nel settore agricolo.

3. Tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si definiscono:

- a) «new company», di seguito new.co: imprese che non hanno ancora avviato o hanno avviato l'attività operativa sul territorio provinciale da meno di un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) «centri di ricerca»: imprese controllate da altre imprese che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo, svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale e che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 83, del Reg. (CE) n. 651/2014, nel rispetto dei vincoli previsti al punto 7.1.4.

4. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri i soggetti di cui al comma 1 e 2 devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) non avere in corso procedure concorsuali,
- c) non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- d) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

5. I soggetti che al momento della domanda non hanno ancora ottenuto l'iscrizione prevista al comma 4, lettera a) possono beneficiare degli incentivi previsti dai presenti criteri se ottengono l'iscrizione prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica l'allegato I al regolamento (CE) n. 651/2014 di data 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
- b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale al fine di assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio stesso.

2. Per la verifica delle ricadute economiche e sociali positive si applica

quanto definito al punto 7.1.2.

3., 4. *omissis*²

4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE

1. Le attività di ricerca applicata agevolabili devono corrispondere alla definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di cui al Reg. (CE) n. 651/2014 .

4.1 RICERCA INDUSTRIALE

1. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

2. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

²Commi abrogati dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale 2276 del 28 dicembre 2017

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 SPESE AMMISSIBILI

1. Con riferimento alle attività di cui al punto 4, possono essere agevolate le spese che rientrano nelle voci indicate nei seguenti punti.

5.1.1 Spese per il personale

1. Rientrano tra i costi per il personale le spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto relative a:

- personale con contratto di lavoro dipendente;
- personale con contratto di collaborazione;
- titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente ovvero con contratto di collaborazione con l'impresa medesima.

2. Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali.

3. Per determinare le spese di personale con contratto di lavoro dipendente la Giunta provinciale stabilisce tariffe fisse giornaliere, che si intendono comprensive di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro.

4. Per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto. Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno. L'attribuzione del personale alle rispettive categorie di attività sopra citate è definita in base all'effettiva attività da essi svolta nell'impresa e non alla rispettiva qualifica professionale; possono essere ammesse soltanto ore intere.

5. Le ore lavorate devono risultare da apposito timesheet (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che complessivamente non sono state rendicontate, anche su altri progetti, un numero di ore per singolo dipendente superiore a 1.720.

6. Per la determinazione della spesa del personale assunto con contratto di collaborazione si fa riferimento all'importo lordo del contratto incrementato degli oneri sociali e contributivi a carico dell'impresa e alla quota del medesimo riferita alle attività di ricerca svolte, riportata nel contratto o in base a dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata dal collaboratore, indicante l'incidenza temporale dell'attività di ricerca rispetto all'ammontare contrattuale. Qualora il contratto riporti unicamente l'importo netto da corrispondere al collaboratore, tale ammontare sarà ricondotto all'importo lordo in base all'incidenza degli oneri fiscali e contributivi risultanti nella prima nota spese. Non sono ammissibili contratti dai quali non sia rilevabile l'effettivo costo contrattuale del personale assunto con tale modalità.

5.1.2 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti

1. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati

esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione.

2. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

5.1.3 Costi degli strumenti e delle attrezzature

1. I costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi. In ogni caso non possono rientrare tra i costi ammissibili strumenti e attrezzature in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento dei beni; sono in ogni caso esclusi gli ammortamenti anticipati.

5.1.4 Altri costi di esercizio

1. Sono agevolabili i costi di materiali, forniture, anche di servizi e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e attribuibili in maniera inequivocabile alla stessa.

5.1.5 Disposizioni in tema di pagamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese di cui al presente punto rendicontate devono risultare pagate entro i termini di cui 8.3.1.

2. Tutti i documenti di spesa devono risultare completamente pagati. Il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO

5.2.1 Spese del titolare e dei soci attivi di imprese individuali o società di persone

1. In alternativa alle spese di cui al punto precedente per imprese con meno di 10 addetti alla data di presentazione della domanda, il costo opportunità legato alle attività di ricerca e sviluppo del titolare e dei soci, persone fisiche, può essere valorizzato nella misura massima di 50 mila euro annui per persona, importo riproporzionato in relazione al numero di anni del progetto. Per i periodi di ricerca inferiori all'anno il costo annuo è calcolato in ragione dei giorni impiegati su 365. Tale importo è definito in via forfettaria. Il contributo spettante su tale importo forfettario è concesso a titolo di de minimis ed è conseguentemente ridotto in relazione all'eventuale minor quota di de minimis disponibile.

5.2.2 Altre categorie di spese (a forfait)

Sono riconosciute spese generali indotte dall'attività di ricerca in via forfettaria in misura pari al 15% delle spese di personale ammesse ai sensi del precedente punto 5.1.1.

5.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute nelle unità operative site nella provincia di Trento. Resta fermo il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento 651/2014. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'acquisizione del servizio, intendendosi per «data di avvio» la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno allorquando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico dell'impresa istante.

3. A eccezione delle domande presentate da imprese con un numero di addetti inferiore a 10, alla data di presentazione della domanda, i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti non possono superare del 30% il valore delle spese del personale di cui al punto 5.1.1. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

4. Nel caso di consorzi o di reti d'impresa, possono essere ammesse a contributo con le modalità previste al punto 5.1.1 le spese di personale delle imprese consorziate o appartenenti alla rete. In tal caso, le spese di personale delle imprese consorziate o appartenenti alla rete concorrono ai fini del rispetto della percentuale di

cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto dal punto 7) delle «norme di carattere generale».

5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
- b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- e) ammortamenti, di cui al punto 5.1.3, di strumenti e attrezzature usati, anche se acquistati appositamente per il progetto di ricerca;
- f) servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate.

5.5 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore all'importo di euro 25.000,00.

2. Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale, la spesa massima prevista è fissata in euro 500.000,00.

6. INCENTIVI

6.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Le misure di contributo, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute ammissibili di cui al punto 5. in relazione alla corrispondente tipologia di ricerca di cui al punto 4. Le percentuali di intervento sono differenziate in base all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005³.

³ Articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

MISURE MASSIME DI CONTRIBUTO

Tipologia di ricerca	PICCOLA IMPRESA		MEDIA IMPRESA		GRANDI IMPRESE	
	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR
RICERCA INDUSTRIALE	70%	60%	60%	55%	50%	45%
Maggiorazioni	10%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	80%	70%	75%	65%	65%	55%
SVILUPPO SPERIMENTALE	45%	40%	35%	30%	25%	20%
Maggiorazioni	15%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	60%	50%	50%	40%	40%	30%

2. Le maggiorazioni indicate nella tabella sono riconosciute nei limiti e per le ragioni seguenti:

- a) 15% se il progetto comporta il verificarsi di una di queste condizioni:
 - a.1 la collaborazione effettiva fra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
 - a.2 la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza presente sul territorio provinciale, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- b) 10% nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- c) 5% se il progetto comporta il verificarsi di una di queste condizioni:
 - c.1 se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza non presente sul territorio provinciale, ferme restando le condizioni indicate alla precedente lettera a.2;
 - c.2 nel caso di sviluppo sperimentale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

3. Ai fini delle lettere a) e c) del precedente comma 2:

- la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l'una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d'impresa indicata al punto 2, comma 6;
- il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva;
- in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione

- del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
- per organismo di ricerca e diffusione della conoscenza si intende: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al punto 6.1 sono corrisposti secondo le seguenti modalità:

- a) per le domande esaminate in procedura valutativa il contributo è concesso in un'unica soluzione;
- b) per le domande esaminate in procedura negoziale, il contributo è di norma concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$R=C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“ R ” indica la rata annua costante di contributo;

“ C ” indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo le disposizioni anzidette;

“ i ” indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

“ n ” indica la durata del contributo.

Le rate annuali di contributo decorrono di norma dal 30 giugno o dal 31 dicembre in relazione al semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione.

Ai fini dell'erogazione del contributo l'ente istruttore verifica, anche tramite supporti informatici, l'iscrizione del richiedente nel Registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Qualora l'impresa non risulti registrata, l'ente istruttore potrà fissare un

termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

2. Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati dopo l'accertamento della realizzazione del progetto da parte del comitato per gli aspetti di cui al punto 8.2.1. comma 4 e 5 e la verifica amministrativa sull'ammissibilità delle spese (di seguito «accertamento finale»).

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, è ammessa l'erogazione anticipata del contributo di cui al comma 1, lett. a), e delle rate di contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 50% del contributo concesso o di 3 rate; l'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri.

La garanzia non può avere durata inferiore ai 10 anni dal rilascio e si restituisce al saldo del contributo; nel caso in cui entro la scadenza della garanzia non siano verificate le condizioni di cui al successivo comma 5 e non siano ancora completamente scaduti gli obblighi, l'impresa provvede al rinnovo della stessa per un periodo adeguato.

4. Per le new.co di cui al punto 2, comma 3, lett. a), è ammessa l'erogazione anticipata delle rate di contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 80% del contributo concesso; l'erogazione anticipata avviene:

- a) nel limite del 40%, previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri;
- b) nel limite di un ulteriore 40%, previa presentazione di idonea garanzia, per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri, e dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'attività produttiva prevista all'atto della domanda di agevolazione.

5. Le garanzie di cui ai punti precedenti sono svincolate al pagamento del contributo a seguito delle verifiche di cui al comma 2 o al pagamento dell'ultima rata se successiva o alla scadenza prevista nell'accordo negoziale qualora successiva.

6. Nel caso il contributo determinato in sede di accertamento finale risulti di importo inferiore a quello anticipato, la quota erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale. In particolare, nel caso le rate di contributo determinate in sede di accertamento finale risultino di importo inferiore a quello originariamente concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

7. La Giunta provinciale con propria deliberazione può fissare annualmente differenti modalità di corresponsione dei contributi di cui al presente punto in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

7.1 OBBLIGHI

7.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca

1. I soggetti beneficiari devono realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato; a tal riguardo in sede di concessione, su parere del Comitato, possono essere stabiliti a scadenze prefissate monitoraggi per verificare lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

2. Su proposta del comitato possono inoltre essere posti vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca.

3. Salvo quanto previsto al punto 4.2., comma 2, ultimo periodo, la concessione del contributo comporta l'obbligo di non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di tre anni dal termine del progetto di ricerca.

7.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari

1. La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di ricerca comporta l'obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca a fini produttivi in modo da assicurare il radicamento territoriale del beneficiario e di accrescerne la competitività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari devono:

- a) mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 5 anni successivi a quello di completamento del progetto; ovvero, per i centri di ricerca l'attività di ricerca per i 5 anni successivi al completamento del progetto;
- b) garantire il rispetto di eventuali vincoli economico-finanziari o occupazionali disposti col provvedimento di concessione.

3. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi 1 e 2 se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

4. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 2, il fallimento e la cessazione dell'attività sul territorio provinciale anche in dipendenza di procedure concorsuali. Per individuare la data di cessazione fa fede quanto riportato in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o comunque le verifiche effettuate d'ufficio.

5. Non costituiscono violazioni degli obblighi di cui al comma 2:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 2 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno.

7. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, sono stabiliti i seguenti vincoli:

- a) vincoli economico-finanziari, individuati con le procedure di cui al punto 8.2.4, incluso l'obbligo di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario;
- b) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.

8. Per le domande presentate da new.co esaminate in procedura valutativa è previsto l'obbligo di incremento del livello occupazionale alla data della domanda di un numero di unità lavorative annue (U.L.A.) pari a 1 ULA ogni **50.000** euro di contributo rapportato al numero di anni di durata del vincolo, arrotondato all'U.L.A. superiore per frazioni pari o maggiori di 0,5. Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi. Per le domande esaminate in procedura negoziale, vanno raggiunti e mantenuti i livelli occupazionali previsti nell'accordo negoziale, che determina le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto del vincolo occupazionale fissato.

9. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa con un contratto di durata non inferiore a 1 anno, operanti sul territorio provinciale, sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

10. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi dei commi 8 e 9, in particolare in relazione alle vicende di mercato, per i vincoli fissati fino a 10 ULA è ammessa un'oscillazione fisiologica dell'occupazione del 10%; oltre i 10 ULA di vincolo non è ammessa oscillazione: non è tuttavia considerata violazione del vincolo occupazionale l'eventuale dimissione volontaria dei dipendenti. Nell'ambito della procedura negoziale potrà essere definito un margine di oscillazione non superiore al 20%.

7.1.3 Obblighi fiscali

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda deve

attestare attraverso la dichiarazione prevista tra la documentazione per la presentazione delle domande di cui al punto 9.1:

- a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
- b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
- c) le modalità cui sono state versate le imposte dovute⁴.

7.1.4 Obblighi particolari per i centri di ricerca

1. Nell'ambito dell'accordo negoziale ai centri di ricerca e per la società controllante potranno essere fissati obblighi che tengano conto dei seguenti principi:

- a) esercitare attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento per 10 anni dal completamento del progetto;
- b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca svolte in Trentino;
- c) avviare sul territorio provinciale, entro l'anno successivo a quello di completamento del progetto agevolato, in via diretta o indiretta, un'attività in relazione al progetto di ricerca agevolato;
- d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno i 5 anni successivi all'avvio; entro tale termine la società controllante il centro di ricerca dovrà effettuare un investimento di importo almeno pari alle agevolazioni erogate al centro di ricerca;
- e) garantire una ricaduta sul territorio di attività diretta o indiretta.

7.1.5 Altri obblighi

1. Il beneficiario è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge, ossia:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. Nell'accordo negoziale possono essere previsti ulteriori obblighi e vincoli

⁴punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

(di ricaduta sul territorio, di attività diretta o indiretta, obblighi occupazionali, finanziari); in questo caso sono disciplinate le conseguenze in caso di mancato adempimento. In ogni caso i vincoli non possono avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

3. In sede di domanda il richiedente si obbliga inoltre a consentire accesso ai locali dell'azienda da parte di personale della Provincia, o dalla stessa incaricato nonché di collaborare con gli stessi per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione del contributo.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando a quelle eventualmente già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti a titolo di «de minimis». Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, a richiesta dell'organismo istruttore.

6. Nel caso in cui siano richiesti contributi a titolo di «de minimis», il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di «de minimis» ottenuti ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 fino alla data di concessione.

7. L'impresa beneficiaria di contributi ai sensi dei presenti criteri è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento provinciale con particolare riferimento ad occasioni di presentazione dei risultati del progetto finanziato.

7.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1 e 2 comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso qualora, sentito il parere del comitato, le difformità, rispetto alle previsioni, siano tali da pregiudicare il buon esito della ricerca.

2. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, previo parere favorevole del comitato, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari all'ottenimento dei risultati del progetto e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

3. Nel caso di raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca, non è disposta la revoca del contributo se il comitato ritiene che comunque la ricerca sia stata realizzata ed abbia comportato risultati significativi per l'impresa e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

4. Il mancato rispetto del vincolo di inalienabilità dei prototipi, stabilito al punto 7.1.1., comma 3, comporta una revoca pari all'importo del contributo calcolato sul valore di cessione del prototipo. La revoca è proporzionale al numero di giorni mancanti al rispetto dell'obbligo. In ogni caso, l'importo della revoca non può superare l'importo del contributo concesso⁵.

5. Il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività previsto dal punto 7.1.2, commi 2, lettera a) e 7.1.4. comma 1 lettere a) e d) comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

6. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 7.1.2, comma 5, è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni di cui al comma 5 del presente punto.

7. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 6.2, commi 3 e 4.

8. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 7.1.2, comma 2, lettera a).

9. Decorso il periodo di sospensione consentito dal punto 7.1.2, comma 6, si applicano le disposizioni previste dal presente punto dal commi 5 al comma 8.

10. Il mancato raggiungimento da parte del soggetto beneficiario dei valori previsti dai vincoli economico finanziari di cui al punto 7.1.2, comma 7, lettera a), fissati secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4, comporta la revoca parziale dei contributi spettanti in proporzione al minor livello raggiunto arrotondato al secondo decimale; qualora si verificano inadempienze, i contributi sono revocati in misura pari al:

- a) 100% qualora il mancato mantenimento si verifichi nello stesso anno in cui è stato raggiunto il vincolo economico finanziario fissato;
- b) 75% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel primo anno successivo a quello di raggiungimento;
- c) 50% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel secondo anno successivo a quello di raggiungimento;
- d) 25% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel terzo anno successivo a quello di raggiungimento;
- e) 10% qualora il mancato mantenimento si verifichi nei periodi di vincolo fissati successivamente al terzo anno.

⁵punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

Ai fini dell'identificazione della percentuale di revoca da applicare si considera esclusivamente il primo anno in cui si verifica il mancato mantenimento.

11. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali, i contributi sono ridotti di 20.000 euro per ogni ULA mancante, tenendo conto del periodo di inadempimento, salvo diversa disposizione nell'accordo negoziale anche in relazione alla previsione del margine di oscillazione di cui al punto 7.1.2, comma 10.

12. In caso di mancato rispetto di vincoli previsti in capo ai centri di ricerca nell'accordo negoziale ai sensi del punto 7.1.4, l'accordo negoziale potrà prevedere la revoca del contributo secondo i seguenti principi:

- a) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di dieci anni di esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento (punto 7.1.4, comma 1, lettera a);
- b) revoca di una quota del 20% del contributo spettante nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di organizzazione del convegno previsto dal punto 7.1.4, comma 1, lettera b);
- c) revoca totale qualora non sia avviata l'attività di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettera c);
- d) revoca proporzionale al minore investimento realizzato rispetto alle agevolazioni ricevute (punto 7.1.4, comma 1, lettera d);
- e) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di cinque anni di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettera d);
- f) revoca proporzionale alla minor ricaduta sul territorio rispetto a quanto previsto (punto 7.1.4, comma 1, lettera e).

13. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

14. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi.

15. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, commi 1, lettera a), 4 e 5 i relativi contributi sono totalmente revocati ovvero non sono concessi in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5 commi 3 e 6.

16. Qualora dopo la concessione emerga che l'importo a titolo di «de minimis» concesso comporti il superamento dei massimali previsti dal al Reg. (CE) 1407/2013 cui il soggetto beneficiario ha diritto, il contributo è conseguentemente rideterminato nei limiti del massimale disponibile.

17. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il

provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 7.1.3, comma 1, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

18. Il mancato rispetto delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 6.1, commi 2 e 3, comporta la rideterminazione dei contributi spettanti in mancanza delle maggiorazioni stesse.

19. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

20. Nel limite del contributo concesso, le revoche disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.

7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura competente.

2. I vincoli previsti dal punto 7.1.3 e 7.1.5, commi 1 e 4, sono soddisfatti in sede di presentazione della domanda attraverso la presentazione di idonea dichiarazione prevista tra la documentazione di cui al punto 9.1.

3. Il rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1 e 2, è verificato in sede di liquidazione a seguito di accertamento finale attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3 e previo parere del comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.P.P. n. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. Il rispetto degli obblighi previsti al punto 7.1.2, commi 2 e 7, e 7.1.4 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3. Per le new.co il vincolo di avvio dell'attività è verificato in sede di erogazione dell'eventuale ulteriore quota di erogazione anticipata del contributo di cui al punto 6.2, comma 4, lettera b), o della liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa.

4. Successivamente all'erogazione del contributo è verificato a campione il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal punto 7.1. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 7.2.

8. PROCEDURE

8.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dai presenti criteri sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche.

2. Le domande, anche sottoscritte da più soggetti (domande congiunte) devono essere presentate con invio telematico o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Le domande presentate, qualora non sottoscritte digitalmente, sono ritenute validamente trasmesse se rispettano le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1278 del 22 giugno 2012 e s.m..

4. Per le domande validamente presentate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri in ciascun anno solare. Non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

6. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 9.4.

7. Non sono consentite domande integrative. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di contributo in funzione delle maggiorazioni previste al punto 6.1, commi 4 e 5, purché la richiesta sia presentata prima del parere del Comitato.

8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

8.2.1 Disposizioni generali

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale nel rispetto dei limiti indicati ai punti 8.2.2 e 8.2.3.

2. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dal punto 8.2.3 per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

3. All'avvio dell'istruttoria l'ente istruttore verifica la documentazione presentata ai sensi del punto 9.1 e la inoltra al comitato per l'espressione del parere.

4. Il Comitato esamina le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo concernente:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa.

5. Nell'esame delle domande presentate in procedura valutativa sotto i profili di cui al comma 4, il comitato valuta:

- a) le caratteristiche del progetto di ricerca dal punto di vista tecnico-scientifico con particolare riferimento alla presenza dei requisiti di cui al punto 3;
- b) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale;
- c) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca tra le iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
- d) la pertinenza e la congruità delle spese;
- e) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni di cui al punto 6.1, commi 2 e 3;
- f) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di cui al punto 7.1.2, comma 3.

6. Per le domande presentate in procedura negoziale il comitato per gli incentivi alle imprese valuta inoltre la validità e l'idoneità del progetto di ricerca sotto il profilo economico-finanziario secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4⁶.

7. Il comitato può, in mancanza di requisiti di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del progetto di ricerca.

8. L'ente istruttore:

- a) effettua la verifica della regolarità amministrativa della documentazione per la concessione del contributo;
- b) effettua la verifica dei requisiti del soggetto richiedente per l'accesso alle agevolazioni;
- c) effettua il calcolo del contributo spettante;
- d) acquisisce il parere del comitato di cui al comma 4.

9. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

10. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

11. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture

⁶punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

provinciali competenti possono affidare l'esame istruttorio sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo S.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale nonché agli enti creditizi come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

12. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 9.1.1, commi 6 e 7 e al punto 9.1.2, commi 3 e 4;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

13. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 10 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 10, si procede d'ufficio alla concessione.

8.2.2 Procedura valutativa

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.3 lettera b) per le domande presentate da centri di ricerca, sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge le domande di importo fino a euro 500.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per la valutazione delle domande di contributo di importo fino a 100.000,00 euro. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

8.2.3 Procedura negoziale

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale le domande:

- a) di importo superiore a 1.500.000,00 euro presentate da qualsiasi beneficiario;
- b) di qualunque importo presentate da centri di ricerca, qualora il centro di ricerca non abbia già ricevuto un contributo per un precedente progetto di ricerca. Per domande successive: se di importo superiore a 1.500.000,00 euro si applica quanto previsto al punto a).

2. Le variazioni dell'accordo negoziale sottoscritto necessitano di un nuovo accordo, secondo la procedura disposta dal comma 5 bis 3 delle norme di carattere generale quando riguardano modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario, salvo diverse indicazioni dell'accordo negoziale.

3. Le variazioni di cui al comma 2, relative a vincoli o obblighi proposti dal comitato, sono soggette ad un nuovo parere del comitato stesso.

8.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario

1. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore a euro 100.000,00 ai fini della validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario è necessaria la presentazione ai fini della concessione dei contributi dell'attestazione di cui al punto 9.2 comma 1 relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'iniziativa oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista o in alternativa è apposto un vincolo di raggiungimento o di mantenimento di un livello di **mezzi propri del 15%**, arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa.

2. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa spesa ammissibile fino a 100.000,00 euro si prescinde da quanto previsto al comma 1 nonché dalla valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, come previsto dal punto 8.2.2, comma 3.

3. Per le domande di contributo esaminate secondo la procedura negoziale è apposto un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri non inferiore alla percentuale indicata al comma 1 su proposta del comitato per gli incentivi alle imprese⁷.

4. Il capitale investito presumibile al completamento dell'investimento indicato al comma 1 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di contributo, incluso il residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell'entità delle spese ammesse a contributo. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 1 medesimo sono considerati utili d'esercizio, solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ed eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero solamente se accompagnati dall'obbligo di non restituzione fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 7.1.2., comma 2.

5. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 1 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque a quello in cui inizia a decorrere l'obbligo di mantenimento.

6. L'incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale concorre ad attestare l'assolvimento dei vincoli di cui al comma 2 per l'intero importo del prestito e fin dalla sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l'importo del prestito partecipativo non copra l'intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati.

7. Le perdite di esercizio che emergono successivamente all'assolvimento

⁷punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

dei vincoli economico finanziari fissati ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi.

8. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 3 in relazione alla spesa rideterminata.

9. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004.

8.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

8.3.1 Termini in procedura valutativa e negoziale

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto sostenute dopo l'avvio dell'attività relativa al progetto stesso; l'avvio deve avvenire dopo la presentazione della domanda⁸. Al fine della verifica del rispetto di tale principio si considera il primo atto giuridicamente vincolato o che renda irreversibile la decisione di attuare il progetto, presentato dal beneficiario⁹. In ogni caso non sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto, attestate da documentazione recante data anteriore alla data di presentazione della domanda o di avvio del progetto; a tal fine:

- a) per le spese documentate da fatture o documenti equipollenti si prende a riferimento il giorno dell'emissione del relativo documento;
- b) per le spese non documentate dai documenti di cui alla lettera a) viene fatto riferimento al periodo inerente il progetto di ricerca.

2. Al fine della verifica delle tempistiche previste dal piano delle attività, la data di avvio del progetto non può essere posteriore a 3 mesi dalla data di concessione del contributo e, qualora già avvenuta, deve essere comunicata dal soggetto richiedente all'ente istruttore su richiesta dello stesso prima della concessione.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dei presenti criteri devono avere una durata non superiore ai 3 anni e devono essere completate entro il termine previsto nell'atto di concessione fissato in relazione alle tempistiche previste nel progetto stesso e alla data di avvio di cui al comma 2. È fatta salva la possibilità di proroghe motivate per un periodo complessivo non superiore a due anni. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno.

⁸ Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 di data 17 giugno 2014 per avvio dei lavori si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

⁹ Ad esempio contratto di collaborazione con personale o per la ricerca industriale ovvero buste paghe e *timesheet* riferiti al primo mese in cui il personale dipendente è stato impiegato sul progetto di ricerca, ordini e fatture per costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla documentazione indicata al comma 1.

5. Il mancato rispetto del termine di completamento comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di completamento, qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della propria attività. Le spese possono essere pagate anche in momento successivo alla data di cui al comma 3 e comunque entro il termine di rendicontazione di cui al comma 6.

6. La documentazione prevista al punto 9.3.3, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3; e' fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore ad un anno, su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno. In caso di ritardata rendicontazione si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007 e s.m. in tema di revoche parziali.

7. Per quanto compatibile si applicano le disposizioni della deliberazione n. 1980/2007.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate, anche ai sensi del punto 7.2 commi 1 e 2.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 5 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.

8.3.2. Variazioni delle iniziative

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni alle iniziative previste nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate al punto 5 dei presenti criteri nel limite del 30% di ciascuna voce. Tali modifiche sono ammesse purché non vengano alterate le finalità del progetto e siano validate dal comitato in sede di accertamento. Tale compensazione deve essere intesa nel senso che l'importo di una voce di spesa può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo di altre voci, riduzione che può essere anche superiore al 30%.

3. Eventuali modifiche di importo superiore al limite di cui al comma 2) devono essere preventivamente richieste all'ente istruttore e sono subordinate al parere del comitato.

8.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

8.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

1. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

2. Nel caso di istanze esaminate secondo la procedura negoziale, il comitato può riformulare eventuali vincoli finanziari aggiuntivi a quello previsto al punto 8.2.4, comma 3, qualora quelli originari non risultassero applicabili al soggetto subentrante.

9. DOCUMENTAZIONE

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1.1 Procedura valutativa

1. Alle domande in procedura valutativa di cui al punto 8.2.2 è necessario allegare:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 3. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
 4. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
 5. le modalità cui sono state versate le imposte dovute¹⁰;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
- c) IL PROGETTO DI RICERCA che dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. oggetto, obiettivi intermedi e finali, data di inizio e fine, e fasi della ricerca;
 2. interesse industriale all'esecuzione del progetto in relazione all'impatto economico e occupazionale dei risultati perseguiti con descrizione del mercato di riferimento;
 3. elenco delle spese programmate per le singole fasi con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione, ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività di sviluppo sperimentale; nel caso di acquisto di strumenti e attrezzature, le relative spese

¹⁰punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

- devono essere dettagliate nel progetto di ricerca;
4. capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 5. individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca e dell'unità operativa dove verrà svolta tale attività;
 6. *omissis*¹¹;
 7. importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- d) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità operativa/locale e attività svolta;
 2. dati occupazionali;
 3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
- e) COPIA SEMPLICE DEI BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI risultanti dal libro inventari qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese; per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) - *omissis*¹²;
- g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
- l'entità dei contributi percepiti a titolo di "de minimis" a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data delle domanda di agevolazione (solo in caso di imprese con meno di 10 addetti che espongono costi opportunità per titolari e soci ai sensi punto 5.2.1).

2. L'ente istruttore, sentito il comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa o, se la documentazione mancante è relativa soltanto ad alcune voci di spesa, l'inammissibilità delle stesse.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al commi 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.1.2 Procedura negoziale

1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario

¹¹punto abrogato dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale 2276 del 28 dicembre 2017

¹²punto abrogato dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale 2276 del 28 dicembre 2017

inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto 9.1.1 con le seguenti modificazioni:

a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è sostituita da PIANO STRATEGICO per il progetto di ricerca da realizzare che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità operativa/locale e attività svolta;
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
3. la situazione produttiva dell'impresa e la sua evoluzione in rapporto al progetto da realizzare;
4. le ricadute economiche del progetto di ricerca proposto sull'impresa ed in particolare i tempi di ritorno degli investimenti nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale;
5. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica;
6. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell'iniziativa con l'analisi economico finanziaria degli ultimi due esercizi e del progetto di ricerca fino all'anno successivo al completamento del progetto;
7. la situazione occupazionale dell'impresa e le ricadute dell'iniziativa su di essa;
8. la struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell'iniziativa;

b) la proposta negoziale contenente gli elementi per la sua definizione.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 9.1.1, commi dal 2 al 4.

9.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al completamento dell'istruttoria al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione per le domande in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore ad euro 100.000,00 è richiesta la presentazione di dichiarazione di una banca attestante la concessione al soggetto richiedente di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, salvo che il richiedente non abbia optato per il vincolo economico finanziario previsto dal punto 8.2.4 comma 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'ente istruttore entro il termine massimo di un anno dalla data di ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di tre mesi, decorso inutilmente il quale la mancata presentazione della documentazione comporta il diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere la possibilità fissare il vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri di cui al punto 8.2.4 comma 1.

9.3 DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.3.1 Anticipo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 6.2, commi 3 e 4, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria secondo le disposizioni di cui al Capo II, comma 2 nonché verificata l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea. Per la seconda erogazione anticipata prevista dal punto 6.2. comma 4 lettera b) per le new.co deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita secondo quanto riportato al precedente periodo. nonché una relazione atta a dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività produttiva prevista all'atto della domanda di agevolazione.

9.3.2 Monitoraggi

1. Il Comitato, ai fini del monitoraggio di cui al punto 7.11 può richiedere la presentazione di apposita relazione che deve essere presentata entro il mese successivo¹³ la scadenza del monitoraggio.

9.3.3 Saldo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

- a) RELAZIONE TECNICA FINALE, firmata dal responsabile scientifico della ricerca attestante il progetto di ricerca svolto e i suoi risultati;
- b) RELAZIONE CONTABILE, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, che dovrà contenere la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca, corredata di attestazione che le medesime afferiscono esclusivamente al progetto di ricerca;
- c) attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:
 - ✓ elenco riepilogativo delle diverse tipologie di spese ammissibili dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico;
 - ✓ le spese elencate nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dai criteri e

¹³punto modificato dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 del 14 novembre 2019

modalità per l'applicazione della legge;

- ✓ le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai criteri e modalità per l'applicazione della legge;
- ✓ è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità previste al comma 2 del punto 5.1.5, per le quali si chiede l'erogazione del contributo¹⁴;

d) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per il medesimo progetto di ricerca o per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- 2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale;
- 3) di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- 4) di non aver rendicontato, anche su altri progetti, un numero di ore annue per singolo dipendente superiore a 1.720;

e) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;

f) RELAZIONE sull'avvio dell'attività produttiva, se non già presentata per l'anticipo di cui al punto 9.3.1 (solo per le *new.co*).

2. Qualora per l'erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a) Vincoli di mezzi propri

a.1 qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice dell'ultimo bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso;

b) Vincoli occupazionali

b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione secondo facsimile redatto dall'ente istruttore.

3. La congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa a strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad euro 250.000 è attestata:

a) dal valore indicato nelle fatture di spesa per beni di importo fino ad euro 250.000,00;

¹⁴Punto modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 844 di data 19 giugno 2020

b) da perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato, presentata in sede di rendicontazione delle spese, per beni di importo superiori ad euro 250.000,00.

4. L'ente istruttore, anche su richiesta del comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

5. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 4, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

9.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 documentazione prevista al punto 9.1.1. qualora non abbiano subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette¹⁵;

ovvero

documentazione prevista al punto 9.1.2. ad esclusione della proposta negoziale (lettera b) qualora non abbia subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'ente istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la

¹⁵Punto modificato dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale 2276 del 28 dicembre 2017

presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

9.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) Documentazione generale

a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali.

b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa

b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) Successione a causa di morte

c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;

c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

d) Affitto d'azienda nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale:

d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo secondo quanto disposto al punto 7.2.

9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 8.3.1, commi 3 e 6, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

9.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative, l'attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dalla struttura competente.

2. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dal punto 6.2 commi 3 e 4 può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa iscritta nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, operante sul territorio nazionale ed avente un «rating», espresso da almeno una delle agenzie di valutazione del merito di credito riconosciute dalla Banca d'Italia, nei sei mesi precedenti o, in mancanza, nei dodici mesi precedenti al rilascio della polizza, non inferiore alla classe di merito di credito n. 3, così come mappato da Banca d'Italia. Qualora la polizza fideiussoria sia rilasciata da imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, il medesimo documento dovrà prevedere l'elezione esclusiva del foro di Trento quale Foro competente nel caso di controversie fra Provincia (beneficiario) e fideiussore.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande di

agevolazione presentate a valere sulla legge provinciale 6/1999 e ss.mm.